



Istituto Italiano di Cultura di Zurigo

93-I

DECISIONE DI CONTRARRE
(forniture e servizi ordinari di importo pari o superiore a 143.000 euro per
procedura aperta)

IL DIRETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18, “Ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri”;H

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 27 aprile 1995, n. 392, “Regolamento recante norme sull'organizzazione, il funzionamento e la gestione finanziaria ed economico-patrimoniale degli istituti italiani di cultura all'estero”;

Vista la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici;

Visto il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 2 novembre 2017, n. 192, “Regolamento recante disciplina delle procedure per l'affidamento e la gestione dei contratti da svolgersi all'estero”;

Considerata l'esigenza di dare attuazione ai principi desumibili dall'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, individuando preventivamente gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Visto il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario di riferimento e, in particolare, i criteri di programmazione della spesa delineati dalla relazione di cui all'articolo 21, comma 6, del DM n. 392 del 1995;

Considerato che, tenuto conto dell'interesse pubblico sotteso al perseguimento del mandato istituzionale della sede, si rende necessario acquisire **un servizio di gestione dei corsi di lingua in forma indiretta ai sensi dell'art. 17 comma 2 del Decreto 27 aprile 1995 n. 392**, per le motivazioni indicate nella suddetta relazione e per le circostanze di fatto in cui opera l'Istituto, che è sprovvisto di spazi propri e non dispone di personale a sufficienza per poter considerare la gestione diretta, e al fine di garantire la continuità dei corsi di lingua nella fase del trasloco dell'Istituto nei locali della Casa d'Italia, trasloco al momento previsto per l'estate del 2026, e oltre;

Considerato che, al fine di contemperare trasparenza, efficacia e tutela dell'amministrazione, la procedura più idonea appare quella della **concessione di servizi con bando a gara aperta** (artt. 177-187 D. lgs. 31 marzo 2023 n. 36; art. 3 Decreto 2 novembre 2017 n. 192);

Considerata l'esistenza, nella legislazione svizzera, dell'istituto della concessione di servizi (art. 9 Legge federale sugli appalti "LAPub");

Considerato che, sulla base delle condizioni prevalenti nel mercato di riferimento in loco quali emergono dal complesso degli elementi qui comunque disponibili, il valore stimato della concessione ammonta a 165.000 CHF al netto dell'IVA e delle altre imposte indirette, e tale importo al cambio attualmente disponibile della Banca d'Italia (1 € = 0,9394 CHF) è pari a € **175.644,03**;

Considerato che, sulla base del cambio pubblicato nel sito della Banca d'Italia alla data odierna, il suddetto importo è pari o superiore ad euro 143.000,00

Considerato che, per la tipologia e per il valore stimato del contratto da acquisire, l'articolo 7, comma 3, del DM n. 192 del 2017, prevede che il contraente sia selezionato mediante procedura aperta;

Considerato che, avuto riguardo all'oggetto e alla natura della concessione, il contratto può essere aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

Considerato che l'importo corrispondente al valore stimato del contratto è congruo e trova capienza nelle risorse finanziarie all'uopo allocate nel bilancio della sede;

Considerato opportuno stabilire una base d'asta per il canone di concessione al 20% dell'introito stimato;

Considerato opportuno stabilire la lunghezza della concessione del servizio in anni tre (1.9.2025-31.8.2028);

DISPONE

1. di avviare l'acquisizione di un servizio di gestione dei corsi di lingua in forma indiretta ai sensi dell'art. 17 comma 2 del Decreto 27 aprile 1995 n. 392, per un importo stimato pari a CHF 165.000, mediante procedura aperta da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
2. che le entrate connesse alla presente procedura sarà imputata al capitolo III.02 del bilancio di sede;
3. la nomina di sé stesso, in assenza di altri funzionari di ruolo, quale responsabile unico del progetto. Il responsabile unico del progetto, con autonomia decisionale, svolge tutte le attività riferite al suddetto affidamento, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione, in conformità con la vigente normativa, individuando le modalità appropriate per il perseguimento delle esigenze pubbliche sottese alla concessione di cui trattasi.

Zurigo, 15.1.2025

Francesco Ziosi
Direttore